REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DEL LAZIO

ART.1

1. Il presente Regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del Lazio approvato in data 8 novembre 2017, nonché ai punti 3 e 3.1 del Protocollo d'intesa sulla produttività e la flessibilità nelle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – 22 marzo 2001, disciplina l'organizzazione interna dell'Ente stesso e le funzioni di indirizzo e vigilanza dei vari Organi che lo costituiscono: Assemblea dei Soci, Consiglio direttivo e Collegio dei Revisori.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dello Statuto approvato in data 8 novembre 2017 e le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato "CCNLTerziario").

ART.2
L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea determina gli obiettivi strategici sulla base dei quali gli Organi di gestione predisporranno i piani dell'attività dell'Ente Bilaterale.

2. In caso di scadenza del mandato, il Presidente convoca L'Assemblea a mezzo di notifica diretta ai soci, entro e non oltre gg.15 dalla scadenza stessa, con all'O.d.G. il rinnovo del Consiglio Direttivo e la nomina del nuovo Presidente, secondo i tempi previsti dall'art.9 dello Statuto.

3. A tal fine i poteri del Presidente si intendono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi sociali.

ART.3
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore ed il Vicedirettore.
2. Il Direttore, il Vicedirettore ed il Collegio dei Revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea.

ART. 3 Bis
LA DIREZIONE

1. La Direzione è composta dal Direttore e dal Vicedirettore.
2. Il Direttore e il Vicedirettore, nominati dal Consiglio Direttivo, sono designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti e dalla Confcommercio Roma e durano in carica quattro anni. Il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta.
3. Al Direttore è affidata la direzione operativa ed organizzativa degli uffici e il coordinamento dei servizi svolti da EBiT Lazio.
4. Al Vicedirettore è affidato il compito di coadiuvare il Direttore nella gestione operativa degli uffici e del coordinamento dei servizi svolti da EBiT Lazio. Egli sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore.
5. Il Direttore, unitamente al Vicedirettore, elabora le proposte gestionali di sua competenza da sottoporre al Presidente.

6. I requisiti preliminari alla designazione e nomina del Direttore e del Vicedirettore, nonché la decadenza e la cessazione dai relativi incarichi, sono regolati, in applicazione estensiva, secondo le "Regole di *Governance*" previste nel Titolo III dello Statuto di EBiT Lazio per gli Organi Associativi diversi dall'Assemblea, *i.e.*: Articolo 7 "Composizione Organi Associativi diversi dall'Assemblea", Articolo 8 "Incompatibilità" e Articolo 9 "Durata".
7. Inoltre, le cariche di Direttore e Vicedirettore devono essere assimilate a quelle di organo di gestione dell'Ente ai fini del comma 1 del citato Articolo 8 dello Statuto.

ART.4
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio Direttivo:
   - per l'espletamento della funzione di vigilanza si avvale anche dell'Organo di controllo interno - Collegio dei Revisori dei conti - dal quale acquisisce i dati e gli elementi per il controllo della corretta ed economica gestione dell'Ente. Il Collegio dei Revisori dei conti, nell'esercizio dei compiti che gli sono propri, riferisce preliminarmente al Consiglio Direttivo e, ove necessario, all'Assemblea affinché assuma i provvedimenti del caso;
   - definisce i programmi ed individua le linee entro cui dovrà svolgersi l'attività dell'Ente. Nell'ambito di detti programmi, per l'esercizio delle proprie funzioni, terrà conto di tutte le decisioni assunte dall'Assemblea, delle determinazioni adottate dal Direttore su questioni di gestione e/o di carattere generale e della relazione trimestrale del Collegio dei Revisori dei conti;

2. Inoltre, il Consiglio Direttivo:
   - provvede ad applicare sul piano economico e finanziario gli accordi in materia di Ente Bilaterale Territoriale;

3. Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi e degli incarichi di consulenza cui all'art. 15 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno 3 offerte. Per tali prestazioni dovrà essere adottata una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza. Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. Gli incarichi di consulenza, che saranno affidati a professionisti indicati negli elenchi predisposti, non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell'incarico medesimo. Qualora l'incarico sia di durata superiore all'anno, il Consiglio Direttivo procederà, con cadenza annuale, alla verifica delle prestazioni rese ed a quelle ancora da fornire

ART.4 ter
MODALITA' DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente si intende convocato presso la sede sociale dell'Ente Bilaterale di Piazza Mazzini 27 Roma.

2. Solo per motivi particolari le riunioni possono essere convocate in sede diversa, con le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto.

3. I Consiglieri impossibilitati a prendere parte ad una riunione dei singoli Organi dell'Ente ne informano preventivamente la Presidenza, ovvero la Direzione, almeno 24 ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore.

4. All'inizio di ogni seduta il Presidente, dopo l'appello nominale, dà comunicazione delle assenze e dei motivi che le giustificano.

5. In casi eccezionali ed urgenti, è ammessa la trattazione di argomenti aggiunti all'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di un Consigliere, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza dei Consiglieri.

6. Nel caso in cui un Consigliere si assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo dalle riunioni dell'Organo, decade dall'incarico e viene sostituito dall'Organizzazione mandataria.

7. La convocazione delle riunioni deve essere fatta a mezzo avviso scritto, con le modalità e nei tempi previsti dall'art.16 dello Statuto, ed inviata ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori dei conti ed alla Direzione.

8. La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno deve essere trasmessa entro gli stessi termini dell'avviso di convocazione, quella afferente i casi di particolare urgenza, ove non sia stato possibile il preventivo invio, può essere distribuita all'inizio della riunione.

9. Non si può discutere, né deliberare su questioni che non siano all'ordine del giorno.

ART.4 quater
VALIDITA' E MODALITA' DELLE VOTAZIONI

1. La validità delle riunioni e delle votazioni del Consiglio Direttivo sono stabilite all'art. 16 dello Statuto.

2. Se nel giorno stabilito per la riunione dell'Organo, all'ora prefissata non è presente la maggioranza dei consiglieri, il Presidente, trascorsi 30 minuti, può dichiarare deserta la riunione e rinviarla ad una data successiva, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie e dal presente Regolamento.

3. La verifica del numero legale deve essere effettuata dal Presidente all'inizio della seduta; può essere rinnovata anche nel corso dei lavori, su iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo Consigliere.

4. Le funzioni di Segretario degli Organi dell'Ente Bilaterale sono esercitate dal Direttore ovvero da chi viene indicato, su proposta del Presidente, con il consenso dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente, anche su indicazione di un singolo Consigliere, può chiedere al Direttore, o al Vicedirettore, che su specifiche questioni all'ordine del giorno intervengano chiarimenti ed informative ulteriori.

6. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più Consiglieri, ne faccia richiesta e questa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

7. In via eccezionale e per motivi particolari, il Consiglio Direttivo può stabilire, su proposta del Presidente o anche su richiesta di un singolo Consigliere, che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

9. Per Deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti.

10. Quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza stabilita dallo Statuto, il provvedimento proposto è respinto. In caso di parità nelle votazioni, l'argomento può essere nuovamente esaminato in un'altra riunione da fissare entro i 60 giorni successivi.

ART.4 quinquies
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. Le votazioni nelle sedute degli Organi dell'Ente Bilaterale di norma avvengono per alzata di mano.

2. La votazione ha luogo prima sugli eventuali emendamenti e poi sui punti proposti al dibattito dall'ordine del giorno.

3. Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano per appello nominale. Si procede altresì alla votazione per appello nominale, quando lo richiede prima dell'inizio della votazione stessa un terzo dei Consiglieri presenti.

4. La votazione è effettuata a scrutinio segreto per particolari ragioni, su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri presenti, e comunque quando questa riguardi singole persone.

5. Al fine della verifica del numero legale, ogni Consigliere che si assenta dalla riunione deve comunicarlo al Segretario della seduta; analogamente, deve comunicare un suo eventuale e successivo rientro.

6. Quando la riunione non può aver luogo perché viene meno il numero legale ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi motivi e l'ora in cui è dichiarata deserta la riunione.

7. Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione.

8. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.

9. Di norma, ogni intervento deve essere contenuto entro il termine di 10 minuti, ferma restando la facoltà del Presidente di consentire il superamento di tale limite nella discussione di argomenti di particolare complessità.

10. Ha diritto di precedenza la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l'argomento in corso.

11. Sulla mozione d'ordine è ammesso un solo intervento contrario e uno a favore.

ART.5
PRESIDENZA

1. La Presidenza è delegata dal Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell'Ente

nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

ART.6
COMMISSIONI PARITETICHE

1. Per la pratica realizzazione dell'attività delle Commissioni e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché per garantire la copertura delle spese di segreteria ed amministrative sostenute dalle parti, verranno riconosciuti alle parti costituenti l'Ente, previa presentazione di apposita rendicontazione, i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività delegate dall'Ente stesso.

ART.7

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. Tutti i dati personali e sensibili acquisiti dall'Ente, saranno trattati dagli organi dell'Ente ottemperando a quanto definito dalle disposizioni legislative vigenti ed in particolare dal Reg. UE 2016/679 (GDPR) e da ogni altra modifica e integrazione successivamente adottata.